



**REPUBBLICA ITALIANA**

sent. 634/2022

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo                      Presidente

dott. Carlo Picuno                              Consigliere, relatore

dott. Andrea Costa                              Referendario

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **37059** del registro di segreteria, nei confronti di:

Palma Campagnoli, (C.F.CMPPLM59A47D508A ) nata a Fasano (BR) il 7/01/1959 e residente in Nardò (LE), alla via Palude del Capitano n. 6, non costituita;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 12 ottobre 2022 - relatore il consigliere Carlo Picuno e segretario del collegio il dr. Francesco Gisotti- il P.M. nella persona del S.P.G. dott. Pierlorenzo Campa- non costituita la convenuta

Considerato in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato il 27 aprile 2022 e ritualmente notificato unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio Palma Campagnoli, beneficiaria di



contributi pubblici erogati ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 in materia di sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico erogato agli agricoltori, per sentirla condannare al risarcimento del danno finanziario di € 8.481,22 in favore dell'AGEA, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Questi i fatti accertati dall'attore pubblico:

- con denuncia datata 8/11/2021 il Comando Guardia di Finanza – Compagnia di Gallipoli – ha comunicato che la sig.ra Campagnoli, con dichiarazione sostitutiva di notorietà del 14/05/2013, attestava di aver iniziato l'attività agricola in data 7/05/2013 ed in data 14/05/2013 presentava domanda in qualità di “nuovo agricoltore” ottenendo, per la campagna 2013, n. 17 titoli ed un contributo a carico del FEAGA di €. 8.481,22 che veniva da quest'ultimo Ente accreditato con valuta del 3/03/2014 sul proprio conto corrente.
- successivamente, in data 13/05/2014, la sig.ra Campagnoli, vendeva i predetti titoli ad altro agricoltore percependo l'importo di €. 8.000,00, come dichiarato;
- tuttavia, dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza e dalle indagini esperite emergeva che, nonostante l'espressa dichiarazione di denuncia annuale cumulativa di contratti di affitto verbali per l'anno 2013 sottoscritta dalla convenuta in data 7/05/2013 e le scritture private di contratto di affitto di terreni, anch'esse sottoscritte in data 7/05/2013, i proprietari dei suddetti fondi agricoli ascoltati dalla Guardia di Finanza dichiaravano di non averli mai concessi in locazione/comodato alla sig.ra Campagnoli e di non averla mai conosciuta; in alcuni casi veniva accertato



che i proprietari dei predetti fondi agricoli erano deceduti in epoca anteriore alla asserita stipula dei contratti di affitto;

- la sig.ra Campagnoli sottoscriveva, poi, in data 24/07/2013, la dichiarazione per l'accesso alla Riserva nazionale per la campagna 2013 ribadendo, contrariamente al vero, il possesso dei requisiti per la qualifica di nuovo agricoltore ed attestando, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000, la corrispondenza al vero delle proprie dichiarazioni comprendenti anche l'elencazione analitica dei fondi rustici asseritamente condotti in affitto.

Rappresentando che in seguito alla notifica dell'apposito invito a dedurre la sig.ra Campagnoli non ha presentato deduzioni né richiesta di audizione, il requirente ha contestato a costei la responsabilità amministrativa per il danno erariale di € 8.481,22.

La Procura ha osservato, in proposito, che la sig.ra Campagnoli pur essendo consapevole dell'assenza di un valido titolo di conduzione dei terreni, ha beneficiato di risorse finanziarie pubbliche in modo illecito, avendo conseguito gli aiuti economici sulla base di attestazioni mendaci intenzionalmente prodotte che hanno comportato l'ottenimento di risorse pubbliche per effetto dell'indicazione di terreni agricoli condotti in assenza di un legittimo titolo di reale godimento. Aggiunge che nel corso delle indagini la medesima ha espressamente affermato di non essersi mai interessata dello svolgimento dell'attività agricola, di fatto svolta dal padre, ravvisandosi nelle predette condotte l'elemento soggettivo del dolo. Pertanto, l'attore pubblico ha concluso formulando la richiesta risarcitoria come sopra riportata.

La sig.ra Campagnoli, ritualmente evocata nel presente giudizio, non si è



costituita.

All'udienza del 12 ottobre 2022 l'attore pubblico ha confermato la richiesta di condanna riportata nel proprio atto.

### **DIRITTO**

Preliminarmente il Collegio, verificata la regolare notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, stante la mancata costituzione della convenuta, ne dichiara la contumacia.

Nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere integralmente accolta.

Va premesso che la materia degli aiuti comunitari in campo agricolo è disciplinata, tra l'altro, dal Reg CE n. 1251/1999, cui ha fatto seguito il regolamento CE n. 1782/2003, poi sostituito dal regolamento CE n. 73/2009, che ha modificato il regime degli aiuti comunitari all'agricoltura introducendo un pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione (disaccoppiamento); all'agricoltore viene, così, erogato un incentivo economico legato all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola.

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, l'aspirante deve presentare ogni anno una domanda di aiuto, la cosiddetta Domanda Unica di Pagamento (DUP), mediante la quale ha la possibilità di accedere a uno o a tutti i regimi di sostegno previsti. A tal fine egli deve vantare la disponibilità dei terreni derivante da uno dei titoli espressamente presi in considerazione dalla disciplina di riferimento. Non è infatti sufficiente che l'interessato affermi di avere la materiale disponibilità dei terreni, ma occorre che dimostri che detta disponibilità scaturisca da uno dei previsti



titoli giuridici idonei a farla conseguire (ad es. affitto, comodato, usufrutto, enfiteusi, ecc.), fornendo copia autentica del titolo regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia in grado di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a presentare l'autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante che deve attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio e fine del contratto, la superficie oggetto del contratto, specificando, sotto la propria responsabilità, il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione.

Dalla documentazione versata in atti, emerge la simulazione, da parte della convenuta, della sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa, attraverso la predisposizione e la presentazione all'ente erogatore di documentazione falsa, finalizzata a dimostrare fittiziamente di avere la disponibilità dei terreni in agro di Nardò, e ad ottenere i relativi titoli nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009.

Le informazioni rese agli inquirenti dai soggetti realmente proprietari delle particelle inserite nelle indicate domande uniche (cfr. gli allegati agli atti), rivelano in modo preciso e concordante una circostanza determinante ai fini della decisione del presente giudizio, e cioè che nessuno di essi avesse intrattenuto rapporti con la convenuta; in alcuni casi è emerso che il proprietario indicato fosse deceduto da tempo. È pertanto di palmare evidenza che la sig.ra Campagnoli ha presentato per l'annualità in rassegna



richiesta di contribuzione sulla base di documentazione non veritiera.

Sotto il profilo soggettivo, ad avviso del Collegio è certamente caratterizzata dal dolo la condotta di chi, al fine di ottenere i citati aiuti, ha compilato e presentato ad AGEA false dichiarazioni in ordine alla sussistenza di un valido titolo di possesso e alla conduzione di terreni, che erano condotti da altri soggetti allo scopo di percepire indebitamente contributi pubblici.

Alla luce delle sopra descritte evidenze fattuali e giuridiche, si ravvisano, in definitiva, in capo alla parte convenuta pienamente sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno erariale arrecato alle finanze dell'AGEA.

La stessa deve, per conseguenza, essere condannata alla restituzione della somma sopra indicata, sulla quale è dovuta la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di percezione delle somme e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata da quest'ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi in misura legale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate con nota a margine della sentenza, giusta l'art. 31, comma 5 c.g.c.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37059 del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto

#### **CONDANNA**



La sig.ra Palma Campagnoli al pagamento in favore dell'AGEA della somma di euro € 8.481,22 (ottomilaquattrocentoottantuno/22) in favore dell'AGEA oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di percezione della somma e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali, sulla somma così rivalutata da quest'ultima data e sino al soddisfo.

Condanna altresì la predetta al pagamento delle spese del giudizio, nella misura quale liquidata dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022.

IL RELATORE


IL PRESIDENTE

Carlo Picuno



CARLO PICUNO  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
26.10.2022 09:44:52  
GMT+01:00

Pasquale Daddabbo



PASQUALE  
DADDABBO  
CORTE DEI  
CONTI  
26.10.2022  
09:49:41  
GMT+02:00

Depositata in Segreteria il 26/10/2022

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 142,78.

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO



FRANCESCO  
GISOTTI  
CORTE DEI  
CONTI  
26.10.2022  
16:43:48  
GMT+01:00